

rimboschimento delle pinete del litorale delle province di Lucca e di Pisa che rappresentano un valore ambientale e paesaggistico di particolare pregio. (3-04933)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in sede di votazione dell'ultima legge finanziaria il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno a firma dell'interrogante n. 9/6558/001;

con il sopracitato ordine del giorno il Governo si impegnava « ad istituire un'organizzazione nazionale che si occupi di svolgere inchieste tecniche sulla sicurezza marittima ed in particolare di qualsiasi incidente marittimo in cui sia coinvolta una nave immatricolata in Italia al fine di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentono di prevenire futuri incidenti ed inconvenienti »;

è cronaca di questi giorni il caso della M/C Erika spezzatasi ed affondata in acque francesi causando un enorme disastro ecologico;

pur essendo tale nave sotto bandiera maltese, l'Italia è stata posta sul banco degli imputati e messa alla berlina dalla stampa francese ed internazionale, in quanto l'armatore ed il registro di classifica erano italiani senza che questi si siano potuti difendere partecipando all'inchiesta tecnica di sicurezza con una struttura pubblica accreditata;

l'assenza di un ufficio nazionale inchieste di sicurezza marittima, del quale era data indicazione nel sopracitato ordine del giorno pone la nostra Nazione in una posizione di inferiorità nei confronti degli altri Stati che già dispongono di tali uffici;

tutto quanto sopra evidenziato ha creato gravi danni all'Italia, al Registro

italiano navale ed ai nostri armatori che si sono visti annullare contratti di nolo in essere solo per avere navi classificate col Registro italiano navale;

tutto ciò non deve perdurare e non può essere risolto da commissioni ministeriali costituite *ad hoc* di volta in volta —:

se il Governo si sia già attivato per istituire l'ufficio nazionale inchieste di sicurezza marittima definendone almeno i principi e criteri direttivi;

in caso negativo se non ritenga tale costituzione della massima emergenza vista anche l'adozione della direttiva n. 99/35/CE che ne determina la necessità di attuazione da parte degli Stati membri entro il 1 dicembre 2000;

se siano stati, o siano già previsti, accantonamenti finanziari per assicurare all'ufficio indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità marittime nazionali competenti per la navigabilità, la classificazione e le operazioni navali, la manutenzione, il rilascio delle certificazioni, il controllo del traffico marittimo o la gestione dei porti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato. (5-07197)

BUGLIO e BRUNALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio del territorio di Torino ha reso noto, con apposito avviso d'asta del 16 dicembre 1999, la volontà di procedere alla vendita di alcuni beni immobili siti nel comune di Moncalieri;

tra questi il lotto n. 3 è costituito da un immobile posto al n. 1 di Piazza Baden Baden attualmente in uso alla ditta Boeknell Snc che vi conduce una attività di ristorazione in cui trovano lavoro 8 persone;

l'avviso d'asta sopra richiamato esclude espressamente il diritto di prelazione a favore della stessa Boeknell che lo ha in uso;

la ditta Boecknell Snc è titolare di valido contratto di locazione con il ministero delle finanze sin dal 3 novembre 1988 sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 1325 e 1326 del codice civile;

al riguardo si rammenta che con lettera dell'intendenza di finanza di Torino del 5 agosto 1988 prot. n. 3/1250 Rep. 3° veniva trasmesso alla ditta Boecknell lo schema d'atto per la locazione che, debitamente sottoscritto veniva restituito in data 3 novembre 1988;

seppure da tale data il contratto non sia mai stato perfezionato dall'Amministrazione per ragioni ignote, il conduttore ha puntualmente versato i canoni di locazione indicati dalle autorità competenti;

per i motivi suddetti appare errato non prevedere nell'avviso d'asta il diritto di prelazione per i possibili effetti dannosi che potrebbero determinarsi sulla vita e l'attività di una piccola impresa;

di tale eventualità è stato formalmente informato l'Ufficio del territorio di Torino a cui è stata richiesta una rettifica del bando d'asta con espressa riserva di impugnazione avanti il Tar Piemonte -:

se non ritenga opportuno a tutela dell'amministrazione intervenire al fine di consentire che le procedure di alienazione del patrimonio demaniale in questione avvengano nel pieno rispetto delle norme e perciò nel rispetto del legittimo diritto di prelazione che sull'immobile si è venuto a creare. (5-07198)

BONO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, relativo «all'adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», ha tra l'altro, con l'articolo 3, comma 8, fissato i termini per la presentazione delle domande di ritardo per motivi di studio;

il citato decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 1998 e, quindi, la specifica norma sulle istanze di ritardo per motivi di studio ha materialmente prodotto effetti alla fine del 1999;

per la prima volta, è stata introdotta una differenziazione nei termini di presentazione delle domande di ritardo da parte degli studenti universitari, distinguendo quelli iscritti al primo anno, per i quali è stata prevista la data del 30 settembre, rispetto a quelli iscritti agli anni successivi al primo, per i quali è stata mantenuta la scadenza del 31 dicembre;

probabilmente per la ritardata effettiva operatività del decreto legislativo, rispetto alla sua emanazione, con conseguente attenuazione dell'impatto conoscitivo nei confronti dell'opinione pubblica e quindi dei soggetti interessati, ovvero anche in conseguenza della introduzione della diversità di termini tra gli studenti universitari del primo anno, rispetto a quelli degli anni successivi, si è di fatto determinata una condizione di oggettiva incertezza circa i termini di presentazione delle domande di ritardo, con la conseguenza che una notevole quantità di studenti universitari delle varie facoltà del Paese, in questi giorni hanno ricevuto da parte dei distretti militari di appartenenza, dichiarazioni di rigetto delle istanze per presentazione fuori termine;

appare obiettivamente abnorme e comunque al di là dalla oggettiva volontà del legislatore causare un danno, che in alcuni casi potrebbe anche essere irreparabile, alla carriera universitaria di tanti giovani, incorsi nella spiacevole condizione di non avere rispettato un termine, solo di recente modificato, anche a causa, in alcuni casi, perfino delle errate indicazioni fornite dagli stessi uffici informazione dell'università, al pari convinti della vigenza delle precedenti disposizioni;

inoltre appare paradossale, proprio mentre viene definita dal Parlamento l'abolizione del servizio militare obbligatorio, che centinaia di giovani possano ve-

dersi negato il diritto al rinvio per motivi di studio, causa il banale ed incolpevole mancato rispetto di un termine -:

quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per scongiurare l'ipotesi di un arruolamento in massa di giovani universitari che, per l'incolpevole mancato rispetto dei nuovi termini di presentazione delle relative istanze, rischiano di non poter usufruire del rinvio militare per motivi di studio e pertanto, in particolare, se non ritenga per il primo anno di attuazione della norma, di voler derogare alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 e considerare comunque pervenute nei termini tutte le istanze di rinvio presentate entro il 31 dicembre 1999.

(5-07199)

BRUNALE. - *Al Ministro delle finanze.*
- Per sapere - premesso che:

il Procuratore generale della Repubblica di Pisa ha diramato nel luglio 1999 una direttiva che disconosce la competenza dell'autorità doganale a porre in essere attività di polizia giudiziaria connessa al traffico illecito di sostanze stupefacenti;

in conseguenza di ciò si è aperto un conflitto istituzionale concretizzatosi nella avvenuta denuncia, ad opera della stessa procura, per falso ideologico, di un alto funzionario della circoscrizione doganale di Pisa, responsabile della redazione e trasmissione in procura degli atti di polizia giudiziaria, per aver proceduto, come da normativa e prassi consolidate, a verbalizzare l'arresto di persona indagata per traffico di stupefacenti al confine aeroportuale dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, eseguito in data 12 settembre 1999 dal brigadiere Bigicchi della Guardia di finanza e dall'Ispettore Ferrara della polizia di Stato;

la Direzione generale della dogana è a conoscenza della situazione creatasi e del quadro di seria compromissione della funzionalità dei servizi che in via istituzionale la legge demanda alle dogane (articolo 6,

comma 2, lettera *d*, del decreto legislativo 105/90 e articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 309/98) -:

quali iniziative intenda promuovere al fine di risolvere positivamente il conflitto operativo ed istituzionale che rischia di danneggiare l'effettiva tutela di primari interessi del paese;

se, nel caso in questione, intenda assicurare la massima assistenza legale e morale con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato ad un funzionario che, a parere dell'interrogante, null'altro ha commesso se non adempiere ai propri doveri d'ufficio.

(5-07200)

GRIGNAFFINI, SABATTINI, CHIU-SOLI, GALLETTI e BOGHETTA. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - Premesso che:

notizie di stampa, con particolare riferimento alle interviste rilasciate dall'assessore alla cultura del comune di Bologna Marina Deserti nel corso dei mesi scorsi, riferiscono di ritardi nel completamento dei lavori di restauro e ripensamenti circa la destinazione dei beni immobili che figurano nel Protocollo di intesa relativo alle iniziative per Bologna capitale europea della cultura (in particolare l'ex sala borsa, l'area ex manifattura dei tabacchi e gli immobili della chiesa e del convento di Santa Cristina);

più recenti notizie pubblicate sulle edizioni bolognesi dei quotidiani *Il Resto del Carlino* e *La Repubblica*, riferiscono della decisione della giunta comunale di Bologna di procedere alla vendita del convento di Santa Cristina all'università degli studi di Bologna;

in risposta all'interpellanza sull'oggetto in questione, l'assessore al bilancio del comune di Bologna ha prodotto copia di una comunicazione del segretario generale reggente del comune (P.G.N. 187428 del 16 dicembre 1999) nella quale viene

riportato l'orientamento « di massima favorevole » della giunta di Bologna alla vendita del bene;

il protocollo di intesa sottoscritto, in data 2 aprile 1998, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal ministero per i beni culturali e ambientali, dalla regione Emilia Romagna, dalla provincia di Bologna, dal comune di Bologna, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna e dall'università degli studi di Bologna, al fine di ampliare l'offerta formativa e qualificare gli interventi e le manifestazioni per Bologna città europea della cultura per l'anno 2000, ha individuato due ambiti di intesa e collaborazione tra tutte le parti in causa: uno relativo alle infrastrutture ovvero ai progetti architettonici ritenuti prioritari e alle loro destinazioni culturali, l'altro relativo alle attività culturali;

nel medesimo Protocollo di intesa è stato considerato tra gli altri prioritario il recupero architettonico della chiesa e del convento di Santa Cristina, destinati all'utilizzo da parte della biblioteca nazionale delle donne — prestigiosa istituzione in ambito nazionale ed internazionale —, nonché per le attività museali ed espositive degli Istituti storici del risorgimento, della resistenza e della storia contemporanea;

in base alla normativa vigente (Testo, unico dei, beni culturali e ambientali approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 22 ottobre 1999, articolo 55, comma 1, lettera a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico artistico, è soggetta a preventiva autorizzazione del ministero per i beni e le attività culturali;

il senso del Protocollo di intesa riguarda in modo organico il processo di recupero e destinazione di uso ai servizi culturali per la città, in un progetto complessivo di promozione della città di Bologna a luogo di eccellenza sul piano nazionale ed europeo per quanto attiene l'offerta culturale;

il Protocollo risulta sottoscritto da un insieme di soggetti istituzionali costituiti in « Comitato per Bologna 2000 » che diventa dunque il luogo unitario delle decisioni che investono l'insieme delle iniziative connesse a Bologna capitale della cultura —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali siano le sue valutazioni generali circa i medesimi;

e quali siano in particolare le valutazioni del Ministro circa i seguenti punti:

pertinenza di una decisione unilaterale (in particolare del comune di Bologna) da parte dei soggetti contraenti il Protocollo di intesa;

rispondenza delle decisioni che il comune di Bologna ha in animo di intraprendere alla normativa vigente relativa alla alienazione dei beni culturali di proprietà di enti locali;

possibilità di separare l'intervento di restauro del bene dalla destinazione d'uso sancita dal Protocollo di intesa;

progressivo processo di svuotamento del senso, delle finalità e del progetto generale connesso agli interventi relativi a Bologna capitale europea della cultura e sanciti dal Protocollo di intesa;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere:

per avere un quadro di certezze in merito alle decisioni dei vari soggetti contraenti il Protocollo di intesa con particolare riferimento al rispetto degli impegni tra essi concordati;

per tutelare le prerogative del ministero per i beni e le attività culturali circa le materie di sua competenza;

per salvaguardare infine lo spirito complessivo degli interventi connessi a Bologna capitale europea della cultura così come sancito nelle premesse al Protocollo di intesa.

(5-07201)

ALBONI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la riapertura al servizio viaggiatori della tratta Seveso-Camnago (Milano), a seguito dell'inaugurazione tenutasi lo scorso anno, è prevista imminente;

si stanno definendo le procedure di approvazione e finanziamento dell'intervento nell'ambito dell'accordo quadro per i trasporti della Brianza;

i contatti per definire gli accordi tra i comuni interessati sono giunti a soluzione ottimale —:

se sia al corrente degli inspiegabili problemi venutisi a creare con le Ferrovie dello Stato per l'adeguamento degli impianti che si traducono semplicemente in una sistemazione dei binari e della nuova banchina della stazione di Camnago di Lentate S/s (Milano). (5-07202)

SEDIOLI, DI BISCEGLIE, RUZZANTE, DEBIASIO CALIMANI, TRABATTONI, SIGNORENO, BIELLI, MANZATO e MARIANI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

gli allevamenti avicoli delle regioni Lombardia, Veneto, Friuli, Sardegna sono stati colpiti dalla diffusione dell'« influenza aviaria », che ha provocato il decesso di oltre 5 milioni di polli e di galline ovaiole con pesanti danni per i produttori e per tutte le attività indotte;

sussistono pericoli di diffusione dell'« influenza aviaria » in altre regioni confinanti e a tutto il territorio nazionale, provocando un vero collasso di un importante e dinamico settore del nostro sistema agro-alimentare —:

quali interventi urgenti siano stati predisposti ed attuati per frenare e prevenire la diffusione dell'« influenza aviaria »;

quali provvedimenti siano stati predisposti a livello nazionale ed europeo, per

il risarcimento dei gravi danni subiti dagli allevamenti e da tutto il settore avicolo nazionale che ha registrato negative ripercussioni nelle esportazioni e nei mercati internazionali in seguito alle preoccupazioni (anche se immotivate) insorte nei consumatori. (5-07203)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Huda Aziz, nato a Delvina di Albania il 3 maggio 1916 è stato dichiarato invalido di guerra con decreto ministeriale del Tesoro italiano n. 2007753 del 10 aprile 1992, così come si evince dal certificato di pensione privilegiata di guerra n. 5005522;

in data 19 giugno 1992 il signor Huda Aziz ha depositato presso l'Ufficio militare di Ascoli Piceno-Ufficio matricola richiesta regolarmente registrata per la certificazione della concessione di Medaglia d'Argento al fine di poter ottenere l'assegno straordinario;

dal 1992 — sono trascorsi ben otto anni! — non vi è stata alcuna risposta —:

se non ritengano doveroso nei confronti di un cittadino invalido di guerra, classe 1916, fornire una risposta quantomeno interlocutoria;

se non ritengano, altresì, sia preciso dovere degli uffici pubblici rispondere in tempi « decenti » alle richieste dei cittadini senza che questi debbano continuamente scontrarsi con il muro di gomma della burocrazia;

quali siano i motivi ostativi al rilascio della certificazione e al gravissimo ritardo nel fornire ragguagli in merito. (4-27884)